



# COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

Provincia di Treviso  
31020 - San Zenone degli Ezzelini - Via Roma, 1  
[www.sanzenonedegliezzelini.eu](http://www.sanzenonedegliezzelini.eu) Fax 0423.567840

Prof. n. 2536/16

Ordinanza n. 02/16

Oggetto: **ORDINANZA COMUNALE IN DIFESA DI TUTTI GLI INSETTI PRONUBI E IMPOLLINATORI**

## IL SINDACO

- **VISTE** le numerose segnalazioni da parte di apicoltori e veterinari, di avvelenamento a carico delle api;
- **VALUTATO** il rischio sanitario per i cittadini, per i consumatori e il danno all'ecosistema;
- **ALLO SCOPO** di assicurare all'agricoltura l'indispensabile attività pronuba delle api e degli insetti selvatici, nella fecondazione dei fiori;
- **VISTO** che nei frutteti condotti secondo razionali norme fitoiatriche non sono indispensabili trattamenti insetticidi ed acaricidi nel periodo della fioritura;
- **TENUTO** conto della segnalazione e della presenza di insetti pronubi e impollinatori nel territorio comunale;
- **VISTO** in particolare il comma 4, della Legge Regionale nr. 23/94;
- **VISTO** l'art. 50, comma 4, del Dlgs 26/2000;
- **VISTO** il Regolamento di Polizia Rurale;

## ORDINA

Il divieto di effettuare trattamenti antiparassitari e pesticidi (i cui principi attivi risultino tossici per gli insetti impollinatori), alle colture legnose, erbacee e foraggere quando le stesse siano in fioritura, dalla schiusa dei petali alla completa caduta degli stessi;

Inoltre, qualora siano fiorite le sole piante erbacee sottostanti ai frutteti ed ai vigneti, i trattamenti agli stessi sono ammessi previo sfalcio delle predette erbe e relativo asporto totale della massa o, dopo che i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati, in modo da non attirare gli insetti pronubi.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione della stessa nei luoghi pubblici, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente Ordinanza dovrà essere comunicata ai servizi veterinari dell'Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 di Montebelluna ed all'Ufficio di Polizia Locale, per gli adempimenti di merito.

Ai trasgressori del divieto della presente ordinanza sarà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa come previsto dall'art. 11 comma 3 della legge Regionale n. 23/94 ( da € 258,23 a € 619,75).

La Forza Pubblica e la Polizia Locale, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.



IL SINDACO  
Luigi Mazzaro